



UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2005 tra i Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché programmatico-gestionale, contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Ai sensi del punto 9.11.1 del suddetto principio contabile, la nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Per l'Unione Riviera di Gallura si tratta del primo esercizio finanziario.

La formulazione delle previsioni degli stanziamenti della parte entrate è stata effettuata sulla base dei trasferimenti stimati a carico di ciascun Comune associato, in attesa di sfruttare ulteriori opportunità di finanziamento.

Per la parte spese, si è tenuto conto delle spese obbligatorie e di quelle necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Ente in questa prima fase di avvio delle attività.

Ai sensi del punto 9.11.3 dell'allegato 4/1 del principio applicato della programmazione, si analizza di seguito l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Il rapporto tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti è evidenziato nella seguente tabella:

Titoli	E ricorrenti	%	E non ricorrenti	%	Totale
Avanzo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	30.000,00
3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.000,00
Totale	33.000,00	100,00%	0,00	0,00%	33.000,00
FPV					0,00
TOTALE COMPLESSIVO					33.000,00

Il rapporto tra spese ricorrenti e spese non ricorrenti è evidenziato nella seguente tabella:

Titoli	S ricorrenti	%	S non ricorrenti	%	Totale
1	26.500,00	88,33%	3.500,00	11,67%	30.000,00
2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.000,00
9	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Totale	29.500,00	89,39%	3.500,00	10,61%	33.000,00
FPV					0,00
TOTALE COMPLESSIVO					33.000,00

Da un'analisi delle tabelle sopra esposte emerge in generale che le spese ricorrenti sono finanziate totalmente da entrate ricorrenti.

Non essendovi entrate tributarie ed extratributarie, non ricorrono i presupposti per effettuare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

Si ricorda, infatti, che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione



ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Trattandosi del primo esercizio finanziario, l'Ente non ricorrono i presupposti per determinare un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Al momento non sono previste spese di investimento.

Spese finanziate con il Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o



disavanzo artificiose, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, viene poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Trattandosi del primo esercizio finanziario per l'Ente, nel bilancio 2017, non risulta stanziato il Fondo pluriennale vincolato.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Unione dei Comuni Riviera di Gallura non ha rilasciato alcuna garanzia.



Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, nonché della correlata quota di partecipazione e delle informazioni riguardanti i bilanci consuntivi

L'Ente non detiene alcuna partecipazione presso Enti od Organismi.

San Teodoro, 30/06/2017

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria

F.to Dott. Gianluca Cocco

